

Edizione di giovedì 15 gennaio 2015

CONTENZIOSO

[Accertamento standardizzato e poteri del giudice tributario](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Servizi infragruppo, inerenza e onere della prova](#)

di Fabio Landuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Plusvalenze immobiliari ottimizzate nelle riorganizzazioni](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ADEMPIMENTI

[VIES: Provvedimento attuativo, C.M. 31/E e Comunicato Stampa del 09.01](#)

di Maria Paola Cattani

CONTENZIOSO

[Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone – 1° parte](#)

di Davide David

BUSINESS ENGLISH

[To comply with: come tradurre 'adempiere un contratto' in inglese](#)

di Stefano Maffei

CONTENZIOSO

Accertamento standardizzato e poteri del giudice tributario

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 26511 del 17.12.2014**, la Corte di Cassazione statuisce che l'applicazione del "metodo standard" più **aggiornato** rientra a pieno titolo nell'esercizio della **competenza** attribuita al **Giudice** tributario, chiamato a definire il rapporto obbligatorio controverso nell'*an* e nel *quantum*.

Tale pronunciamento affronta, quindi, due aspetti di rilievo relativi agli accertamenti c.d. standardizzati mediante l'uso di **parametri** e studi di settori: la necessaria applicazione dello strumento più avanzato rispetto alla versione antecedente ed il suo utilizzo anche in sede di giudizio.

La vicenda processuale trae origine dalla notifica ad un **professionista**, esercente l'attività di geometra, di un **avviso** di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione ai fini Irpef, Irap e Iva maggiori redditi prodotti nell'anno 1998, in applicazione dei parametri di cui alla **L. n. 549/1995**.

In esito al **contraddittorio**, avendo il contribuente fornito elementi idonei a giustificare lo scostamento reddituale, l'Amministrazione proponeva una **riduzione** del 50% dei redditi inizialmente **accertati**, che tuttavia non era accettata dal contribuente che, ricevuto l'avviso, proponeva ricorso.

La **C.T.P.** adita accoglieva **parzialmente** il ricorso, rideterminando la pretesa nella stessa misura proposta in sede di contraddittorio, e la **C.T.R.** appellata confermava la decisione di primo grado **rigettando** sia l'appello principale proposto dal contribuente, sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La vicenda giungeva quindi in Cassazione.

La Suprema Corte coglie l'occasione per riaffermare che, in tema di **accertamento standardizzato** mediante parametri o studi di settore, il **contraddittorio** con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del **giusto procedimento** che legittima l'azione amministrativa, in special modo quando si faccia riferimento ad una **elaborazione statistica** su specifici parametri. Infatti, l'approssimazione propria dello strumento statistico deve essere **adeguata** alla realtà reddituale del singolo **soggetto** accertato, perché solo in tal modo possono emergere quegli **elementi** idonei a **commisurare** la "presunzione" alla concreta **realtà** economica dell'impresa.

Conseguentemente la **motivazione** dell'atto non può esaurirsi nel mero rilievo dello **scostamento** dai parametri, ma deve essere **integrata**, anche sotto il profilo probatorio, con le

ragioni per le quali sono state **disattese** le contestazioni sollevate dal contribuente.

Il **Collegio** osserva che: “la **procedura** di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un **processo** di progressivo **affinamento** degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la **prevalenza**, in ogni caso, dello **strumento più recente** su quello precedente con la conseguente applicazione **retroattiva** dello standard più affinato e, pertanto, più **affidabile**” (Cass. S.S.U.U. n. 26635/2009; Cass. n. 1843/2014).

Dall'affermazione di tale principio **consegue** che l'applicazione del metodo più aggiornato ed aderente alla **rappresentazione** della realtà effettuale non può costituire oggetto di scelta **discrezionale** da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché ciò si porrebbe in **contrasto** con i principi costituzionali di **imparzialità** dell'azione amministrativa tributaria e di **efficienza** dell'accertamento tributario (art. 97 Cost.).

Ad avviso dei Supremi Giudici sarebbe contraria a tali principi l'applicazione, secondo criteri di mera **convenienza**, del livello di reddito standard più **elevato** tra quelli elaborati statisticamente nei diversi provvedimenti **succedutisi** nel tempo, tenuto conto che il metodo tecnicamente più avanzato **esclude** l'attendibilità del metodo che adotta criteri superati.

L'**applicazione** delle elaborazioni statistiche può essere **contestata** dal contribuente in giudizio mediante indicazione della elaborazione statistica più **recente** alla quale l'Amministrazione finanziaria **è tenuta ad adeguarsi**, qualora intenda fondare la pretesa impositiva sul “metodo di accertamento standard”.

La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio della causa alla **C.T.R** in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo **esame** della vicenda, verificando se i nuovi livelli reddituali siano correttamente riferiti alla **categoria economica** di lavoro autonomo cui appartiene il contribuente, quale sia lo **scostamento** dal reddito dichiarato, effettuare una nuova valutazione della percentuale di **abbattimento** del reddito ed infine **rideterminare** il *quantum* del tributo.

P

REDDITO IMPRESA E IRAP

Servizi infragruppo, inerenza e onere della prova

di **Fabio Landuzzi**

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 25999** depositata il **10.12.2014** ha riconosciuto la legittima **detraibilità dell'Iva** assolta da una società sulle fatture emesse da altra impresa appartenente allo stesso gruppo in relazione alla **prestazione di servizi amministrativi** di vario tipo (contabilità generale, controllo di gestione, certificazione di qualità, controllo degli acquisti, ecc.). Con questa sentenza, la Suprema Corte ritorna quindi nuovamente sulla questione dibattuta riferita alla **prova della inerenza** delle spese sostenute per **servizi ricevuti da altre società del gruppo** in forza di accordi di ripartizione di costi centralizzati a fronte della disponibilità contrattuale di molteplici servizi di varia natura.

La contestazione era sorta a seguito di una verifica dell'Agenzia delle entrate la quale, rispetto all'applicazione di un tipico **accordo infragruppo di cost sharing fra imprese italiane**, riteneva che il **criterio di ripartizione dei costi** fra le società del gruppo applicato nel caso di specie, basato sulle **ore di lavoro** dedicate dai lavori dipendenti della società che prestava i servizi, non fosse corretto in quanto **privo dei requisiti di certezza ed oggettività**; l'Amministrazione riteneva infatti che il **criterio corretto** avrebbe dovuto consistere nel **volume d'affari** delle varie società oppure nel **numero delle fatture** emesse. Di conseguenza, eccependo il difetto dei suddetti requisiti contestava, dapprima, la **congruità dei corrispettivi**, ed inoltre, ritenendo assente una documentazione tale da consentire la riconducibilità dei costi addebitati alle prestazioni ricevute, contestava **l'inerenza delle spese**, conclusivamente negando la detrazione dell'intera Iva assolta dalla società committente sulle fatture in oggetto.

La Suprema Corte, a partire dal fatto che nel caso di specie non era mai messa in dubbio la **reale esistenza del rapporto economico** in essere fra le due società, compie un articolato e puntuale ragionamento sul tema della **ripartizione dell'onere della prova**. Osserva dapprima che quando l'Amministrazione intende contestare la corrispondenza fra la situazione evidenziata nei documenti contabili, nei registri e nelle dichiarazioni fiscali del contribuente, e la realtà fattuale, essa ha l'**onere di fornire la prova dei fatti costitutivi** della propria pretesa. In questo senso, richiamando propri precedenti arresti, la **Cassazione** rammenta che **l'Amministrazione** non può limitarsi ad una generale non accettazione della documentazione del contribuente, dovendo invece fondare la propria contestazione su **elementi anche indiziari** (Cass. 21953/07). Solo una volta che gli elementi forniti dall'Amministrazione fossero ritenuti dotati dei caratteri di **gravità, precisione e concordanza**, allora il contribuente sarà chiamato a fornire prova contraria.

I **principi** sopra richiamati sono applicabili, secondo la Cassazione, non soltanto quando si discute dell'esistenza della prestazione, bensì anche quando si tratta di **congruità dei**

corrispettivi e di inerenza delle spese.

In merito alla **congruità**, tocca all'Amministrazione fornire **prova della manifesta illogicità od anomalia** della condotta del soggetto economico, mentre è affermato che la **mera appartenenza al medesimo gruppo non può far ritenere l'operazione viziata** di per se stessa se non ne è provata la antieconomicità.

Analogo ragionamento in relazione al tema della **inerenza della spesa**: anche con riguardo a questo aspetto, la prova dell'Amministrazione deve fondarsi su argomentazioni logicamente fondate ed **elementi obiettivi**.

Sulla base di questi principi, la Cassazione ha quindi ritenuto che le **motivazioni addotte dall'Amministrazione** per contestare il criterio applicato nella ripartizione dei costi infragruppo fossero del tutto **carenti**; infatti, la **preferenza per uno o per un altro criterio, non è** di per sé stessa una ragione **sufficiente** a poter affermare che il metodo applicato dal contribuente sia inadeguato e non idoneo a commisurare la corretta allocazione dei costi sulle società che fruiscono dei servizi.

L'affermazione secondo cui le **schede di lavoro dei dipendenti** non darebbero prova certa e oggettiva della ripartizione dei costi e della effettività dei servizi resi, non è quindi a giudizio della Cassazione motivata e dimostrata su adeguate basi logiche, tali da poter consentire che esista una reale dicotomia fra la realtà fattuale e la rappresentazione contabile espressa nelle fatture.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Plusvalenze immobiliari ottimizzate nelle riorganizzazioni

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Un problema che spesso attanaglia il contribuente è quello di gestire la **plusvalenza** derivante dalla **vendita** di un **immobile**.

Se da un lato la gestione attraverso una **persona fisica** risulta fiscalmente eccellente, in quanto l'articolo 67 del Tuir esclude la tassabilità delle plusvalenze relative ai fabbricati posseduti da più di cinque anni, il problema diventa più significativo quando questi beni sono nella **sfera d'impresa** commerciale. La plusvalenza realizzata dalla vendita di fabbricati detenuti da società commerciali è sempre assoggettata a tassazione a prescindere dal **periodo di detenzione** degli stessi.

La detenzione come **persona fisica**, tuttavia, comporta conseguenze sgradite di altra natura, come **l'aggregabilità del patrimonio** e una possibile limitata efficienza nella gestione.

L'implementazione di operazioni straordinarie può risultare di utilità, ma si scontra con il tema dell'abuso del diritto e dell'**elusione fiscale**.

La soluzione alternativa alla Società potrebbe essere quella del **trust** gestito da un **trustee professionale**. Lo stesso potrebbe acquisire i beni immobili abitativi e strumentali per gestirli in modo efficiente.

Il regime impositivo del trust appare di estremo favore, in quanto le plusvalenze non vengono tassate dopo un **periodo quinquennale di detenzione**. Inoltre, come chiarito dalla Circolare n. 48/E/2007, ai fini del computo del quinquennio si considera anche il periodo di detenzione dell'immobile in capo al disponente.

Si possono verificare queste **due** possibili **situazioni**.

1. Caso A: i beni sono **detenuti personalmente** dal disponente. In questo caso la plusvalenza sarà calcolata considerando il di del .
2. Caso B: gli immobili si trovavano all'interno di una **società commerciale**. La fattispecie si distingue a seconda che la società sia o meno dal .

Nel secondo caso la plusvalenza realizzata a livello societario deve necessariamente essere tassata ed il trust acquisisce un **costo fiscalmente riconosciuto** pari a quanto pagato.

E' appena il caso di osservare come il periodo di detenzione inizi a decorrere dal **momento**

dell'**acquisto**.

Viceversa, se la società è detenuta dal trust si potrebbe valutare anche la strada alternativa di **assegnare l'immobile** al **socio**. La società realizzerà comunque una **plusvalenza** ma quanto meno si **evita** il **pagamento** del prezzo con il flusso di denaro.

L'assegnazione dell'immobile al socio fa sì che, anche in questo caso, il quinquennio inizi a decorrere dalla **acquisizione** da parte del **trust**.

Il **trust** rappresenta un veicolo interessante anche per la **locazione** degli **immobili**, soprattutto per quelli strumentali, in quanto la recente riforma intervenuta con la Legge di Stabilità 2015, pur affrontando il tema dei dividendi e non quello delle locazioni immobiliari, ha implicitamente confermato l'impostazione che attualmente deriva dal **dato normativo** compenetrato al pensiero dell'**Agenzia delle Entrate** (espresso nella Circolare n. 48/E/2007) secondo cui il trust opaco sconta l'IRES sui redditi dei prodotti e la successiva **attribuzione** dei **frutti** ai beneficiari non comporta ulteriore tassazione.

Questa considerazione discende dal fatto che la **Legge di Stabilità** ha **innalzato** il **livello impositivo** dei **dividendi** in capo al trust opaco, allineandolo con quello previsto per la percezione da parte delle persone fisiche.

Si deve prestare la massima attenzione al fatto che anche il **trust** potrebbe essere **aggredito** dall'**Amministrazione Finanziaria** se non redatto in modo adeguato.

ADEMPIMENTI

VIES: Provvedimento attuativo, C.M. 31/E e Comunicato Stampa del 09.01

di **Maria Paola Cattani**

Si susseguono le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in tema di **Vies**, dopo la recente modifica della procedura di autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie ad opera del Decreto semplificazioni.

Il **comma 7-bis dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972**, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che **l'opzione per effettuare operazioni intracomunitarie determini l'automatica inclusione nella banca dati Vies**, secondo le modalità operative definite dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.159941 del 15.12.2014.

Le operazioni intracomunitarie possono quindi essere effettuate dal contribuente già immediatamente dopo l'atto di attribuzione della partita Iva, oppure a seguito di presentazione della apposita istanza successiva, **senza dover attendere i trenta giorni** a disposizione dell'Amministrazione finanziaria sin qui previsti per l'esecuzione dei controlli necessari all'integrazione del "silenzio assenso". Pertanto, gli operatori possono constatare la propria iscrizione automatica negli elenchi, verificandola nei sistemi di interrogazione telematica delle partite Iva comunitarie.

E' previsto, di converso, che, nei soli casi di **mancata presentazione degli elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi**, sia disposta l'esclusione "automatica" dalla banca dati, previa comunicazione della predetta esclusione, a cura dell'Agenzia. Sono state inoltre introdotte procedure di controllo più rigide a carico degli Uffici, chiamati a verificare che i dati indicati dai contribuenti in sede di identificazione siano completi ed esatti, con la previsione, in caso negativo, della cessazione della partita Iva.

Sotto il profilo soggettivo, l'intervento normativo non ha apportato modifiche e, pertanto, i **soggetti obbligati** a chiedere l'inserimento negli elenchi Vies, al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie, sono:

- esercenti arti o professioni (anche se contribuenti minimi);
- imprese residenti (anche se contribuenti minimi);
- stabili organizzazioni di imprese non residenti;
- soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale;
- soggetti non residenti che si identificano ai sensi dell'art.35-ter;
- enti non commerciali non soggetti passivi, che chiedono la partita Iva per acquisti *intra*

sopra la soglia di 10.000 euro o al fine di pagare l'Iva in Italia sugli acquisti intracomunitari;

- agricoltori in regime di esonero, nel caso di acquisti intracomunitari di beni sopra soglia o eventualmente per opzione di applicazione dell'Iva in reverse charge.

Il **Provvedimento n. 159941/2014** conferma che le **modalità di esercizio** della manifestazione di volontà di inserimento negli archivi sono differenti a seconda del momento in cui viene effettuata e della tipologia di soggetto.

I **soggetti passivi che iniziano l'attività** possono esprimere l'opzione mediante:

- l'utilizzo del quadro I del modello AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- l'utilizzo del quadro I dei modelli AA9/10, per le persone fisiche;
- la barratura della casella C, nel quadro A del modello AA7, per gli enti non commerciali non soggetti passivi e per gli agricoltori in regime di esonero, finalizzata proprio all'attivazione della partita Iva ai soli fini di pagare l'Iva in Italia sugli acquisti intracomunitari.

Per i **soggetti già in attività**, invece, compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, è confermata la stessa modalità di opzione originariamente prevista con il Comunicato stampa del 26.03.2014: istanza in via telematica tramite la propria area riservata Fisconline o Entratel, o tramite gli appositi soggetti incaricati.

In via transitoria, è stato previsto che i soggetti passivi che abbiano fatto richiesta di inclusione nella banca dati nei trenta giorni antecedenti alla data di pubblicazione del Provvedimento stesso, e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, siano inclusi nella banca dati da tale data.

L'Agenzia procede invece all'**esclusione dall'archivio Vies** per i contribuenti che **non risultino aver presentato alcun elenco Intrastat** (indifferentemente cessioni/acquisti di beni o prestazioni di servizi) **per quattro trimestri consecutivi**: ciò implica che dopo un anno in cui non si pongono in essere operazioni intracomunitarie, si perde la qualifica di soggetto Vies. Il periodo di quattro trimestri è da intendersi come un **termine "mobile"**, che, quindi, decorre, ogni volta, dalla singola presentazione di un elenco riepilogativo. In questo senso, infatti, depone anche la recente [C.M. n. 31/E/2014](#). Peraltro, sul punto, la stessa Circolare precisa che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento, essendo **ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto**.

L'esclusione è disposta dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, previo **invio di un'apposita comunicazione, con effetto dal sessantesimo giorno successivo** alla data della notificazione della stessa. Prima del decorso di tale periodo, il contribuente interessato a conservare l'iscrizione potrà rivolgersi all'Ufficio, fornendo la

documentazione delle operazioni intracomunitarie eventualmente effettuate nel predetto periodo, ovvero fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. In alternativa il contribuente, una volta cancellato può nuovamente manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, secondo le modalità sopra descritte.

Si ricorda che la **C.M. n. 39/E/2011** e la **R.M. n. 42/E/2012** hanno precisato gli **effetti della mancata iscrizione**: *“l'assenza dall'Archivio Vies determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato come soggetto passivo Iva italiano ai fini dell'effettuazione di operazioni intracomunitarie”*.

Infine, il [Comunicato del 09.01.2015](#), emesso dall'Agenzia a seguito di segnalazioni relative a società che offrono il servizio a pagamento, ha ribadito che l'inclusione nell'archivio Vies è gratuita e che nessuna somma viene richiesta per accedere in banca dati né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.

CONTENZIOSO

Litisconsorzio e sospensione del processo per le società di persone **– 1° parte**

di **Davide David**

Nel contenzioso tributario la mancata riunione dei ricorsi nelle cause litisconsortili può comportare una disparità di trattamento nella tempistica del rimborso delle somme versate in pendenza di lite.

Anche per questo motivo è opportuno adoperarsi da subito per avere un unico processo tributario con presenti tutte le parti ovvero, qualora i giudici non provvedano in tal senso, per evitare che i processi incardinatisi in modo autonomo vengano sospesi in attesa del giudicato degli altri processi ad essi collegati.

Questa problematica si avverte, tra l'altro, nelle liti che riguardano gli accertamenti effettuati nei confronti delle società di persone e dei loro soci.

A titolo esemplificativo si pensi ad un accertamento operato nei confronti di una società con due soci, con la società e un socio domiciliati in una medesima provincia e l'altro socio in un'altra provincia.

In tale ipotesi può accadere, ad esempio, che non accorgendosi del litisconsorzio necessario vengano decise con esito favorevole ai contribuenti (sia in primo che secondo grado) le cause relative alla società e al socio domiciliati nella medesima provincia, mentre la CTP competente per l'altro socio decida di sospendere il processo tributario in attesa della sentenza della Cassazione sul ricorso promosso dall'Ufficio.

In una tale situazione si avrà che la società e il socio domiciliati nella medesima provincia si vedranno rimborsare le somme versate in pendenza di lite (a seguito della sentenza favorevole della CTP), mentre l'altro socio dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza della CTR relativa alla società per vedersi rimborsare (qualora confermata la decisione dei giudici di appello) le somme versate in pendenza di lite.

Dato il non infrequente avverarsi di situazioni come quella sopradescritta si analizzano, con la dovuta sintesi, gli istituti del **litisconsorzio (in questa prima parte)** e della **sospensione del processo tributario (in una seconda parte)** per evidenziare se, e in che termini, possono trovare applicazione in tali situazioni.

Il litisconsorzio è un istituto che prevede lo svolgimento del processo tributario con la

presenza di più parti in ragione della accomunanza della materia del contendere.

La *ratio* è prevalentemente quella di evitare il contrasto di giudicati.

Il litisconsorzio è:

- **necessario**, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. In tale ipotesi, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, detti soggetti devono obbligatoriamente essere tutti parte dello stesso processo;
- **facoltativo**, quando il processo può (e non obbligatoriamente deve) svolgersi con più parti.

Il litisconsorzio necessario può essere a sua volta distinto in "iniziale", che si ha quando tutti i soggetti che devono essere parti necessarie dello stesso processo vi partecipino fin dall'inizio, ovvero "successivo", che si ha quando nella fase iniziale del processo manchi una parte necessaria, con il conseguente obbligo per i giudici di ordinare, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa delle parti mancanti.

Vi è ora da dire che, **secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (quale espresso, in particolare, nella nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 14815/08), una ipotesi di litisconsorzio necessario è anche quella che si verifica tra società di persone e relativi soci** nelle liti relative al reddito della società imputato per trasparenza ai soci, laddove il ricorso venga proposto per contestare il maggior reddito accertato in capo alla società o le modalità del suo accertamento.

Invero tale orientamento è stato criticato da una certa parte della dottrina, nella convinzione che l'ammontare del reddito di impresa prodotto dalla società non costituisce il presupposto di un unico atto di accertamento bensì di atti di accertamento diversi per imposte diverse; da ciò la mancanza dei requisiti richiesti per l'esistenza di un litisconsorzio necessario.

Laddove si segua la linea del litisconsorzio necessario, va evidenziato che **il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta**, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (vedasi, tra le altre, la sentenza della Cassazione n. 22700/13 e, specificatamente per il caso della società e dei soci, la già richiamata sentenza delle SS.UU. n. 14815/08).

Il litisconsorzio (sia necessario che facoltativo) comporta la riunione dei ricorsi, da disporsi con decreto da parte del Presidente della Commissione tributaria (a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992); obbligatoriamente in caso di litisconsorzio necessario ovvero a discrezione del Presidente della Commissione in caso di litisconsorzio facoltativo.

La Corte di Cassazione (vedasi, tra le ultime, l'ordinanza n. 2014/14) ha peraltro affermato che la mancata riunione dei ricorsi in ipotesi di litisconsorzio necessario non comporta

l'annullamento delle sentenze laddove i giudizi, ancorché celebrati separatamente, siano stati decisi dal medesimo giudice in maniera coordinata e con identica motivazione, come sovente avviene nel caso dei ricorsi dei soci e della società di persone presentati dinanzi alla medesima Commissione tributaria.

La riunione dei ricorsi, stabilita dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992, è tuttavia prevista solo per i ricorsi pendenti dinanzi alla medesima Commissione tributaria.

La Cassazione, con la sentenza n. 14815/08, ha però affermato che **in caso di ricorsi pendenti dinanzi a più Commissioni tributarie, se vi è litisconsorzio necessario i ricorsi vanno comunque riuniti dinanzi alla Commissione Tributaria adita per prima.**

Con la medesima sentenza la Cassazione ha anche affermato, con specifico riferimento al caso delle società di persone, che in assenza della riunione dei ricorsi, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, così come anche il giudicato di annullamento dell'accertamento, pronunciato a seguito di ricorso proposto dal singolo socio, per cause non personali, può essere opposto dalla società, e/o dagli altri soci, all'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, l'Amministrazione finanziaria non può invece opporre il giudicato a lei favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo.

In buona sostanza, **anche se in linea di principio la mancata riunione delle cause riguardanti società e soci comporta la nullità o annullabilità delle sentenze relative alle cause non riunite, comunque tale vizio risulta sanato con il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società, a condizione però che trattasi di sentenza favorevole alla società stessa.**

BUSINESS ENGLISH

To comply with: come tradurre 'adempiere un contratto' in inglese

di **Stefano Maffei**

In un [precedente numero di questa rubrica](#) vi ho ricordato che **rispettare una scadenza** si traduce correttamente con *to meet a deadline* mentre il verbo *to respect* è un classico **falso amico**. Si può usare *to respect* nel contesto dell'ossequio da prestare a un superiore, ovvero nel tributo dato alle vittime di un **attacco terroristico**: ad esempio *the President paid his respect to the victims of Nazi reprisals* (trad. le vendette naziste).

Ci occupiamo invece oggi di come tradurre **rispettare un contratto** (*agreement*), o meglio **adempiere alle obbligazioni nascenti da un contratto**. In questo contesto scrivere *to respect the agreement* sarebbe assolutamente errato, e dovete in ogni caso evitarlo. Piuttosto, occorre familiarizzare con il verbo *to comply* che regge la preposizione *'with'*. In altre parole, *to comply with* traduce il verbo rispettare nel suo significato tecnico di 'adempiere', 'osservare' una clausola, così come una norma ovvero una decisione del giudice.

Vi capiterà di imbattervi in *to comply with the law* (**rispettare la legge**), *to comply with a court order* (osservare un ordine del giudice), e infine *to comply with the terms of an agreement* (**adempiere alle obbligazioni nascenti da un contratto**). Nella missiva ad una controparte contrattuale che non sembra intenzionata a rispettare un **contratto di fornitura** siglato a maggio 2014 scriveremo quindi: *we remind you that you shall comply with the terms of the agreement dated May 13 and therefore you are bound to send us the related products no later than January 31st, 2015*.

Per completezza, ricordatevi che l'abc del diritto contrattuale sta nel fatto che le **parti di un contratto** sono **vincolate** alle statuizioni dello stesso: *parties to a contract are bound* (appunto, 'vincolate') *by the terms to which they have agreed*. La traduzione corretta di **inadempimento contrattuale** è, infine, *breach of contract*.

Per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e finanziario** a Verona e Roma organizzati da Euroconference e EFLIT visitate il sito www.eflit.it.